

TUTELA DELLA PERSONA, RIMEDI ALTERNATIVI E GIUSTIZIA  
SPORTIVA\*  
di Giuseppe Liotta\*\*

L'eccessivo carico dei ruoli dei giudici civili e la conseguente incapacità del processo ordinario di rispondere in maniera efficace ed efficiente alla crescente domanda di giustizia, hanno posto alla ribalta del giurista, sia in campo civile che commerciale, lo studio degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; vale a dire di quei mezzi di deflazione del contenzioso statale noti come *Alternative Disputes Resolutions* (A.D.R.).

In quest'ottica si spiegano i molteplici interventi del legislatore nazionale e degli organi della Comunità Europea tendenti a favorire l'utilizzazione di procedure idonee a pervenire alla soluzione delle liti al di fuori del paludato procedimento che si svolge innanzi ai giudici dello Stato. Si consideri, a titolo meramente esemplificativo, da un lato, la recente modifica al codice di rito in materia di arbitrato, che conferisce espressamente al lodo arbitrale "dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria". Si considerino anche, dall'altro lato, le numerose raccomandazioni, adottate dalla Commissione Europea a partire dalla seconda metà degli anni '90, volte a favorire la diffusione negli Stati membri di simili strumenti deflattivi del contenzioso come, per antonomasia, la conciliazione. Ed è proprio su questa linea che in Italia ha visto la luce il recente d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 emanato, per l'appunto, in attuazione della direttiva C.E. n. 52 del 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nonché dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile").

La piena consapevolezza dell'importanza e della centralità del tema è stata ormai acquisita anche dal mondo dello sport. Mondo che, anche per le note vicende

---

\* Lo scritto è destinato, con le eventuali modifiche e integrazioni, ad essere inserito negli Atti delle Giornate di Studio (Persona e Diritto) in Onore di Alfredo Galasso – Palermo, 9 e 10 Dicembre 2011.

\*\* Prof. Ordinario di Diritto Privato nell'Università degli Studi di Palermo.

## SEZIONE 1

legate al c.d. caso "Calciopoli", è stato, ed è tutt'ora, oggetto dell'incalzante attenzione dei mezzi di informazione di massa. Basti dire che della questione è stata investita la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., che sino alla approvazione del nuovo Statuto CONI del 2008 ha sostanzialmente rappresentato il massimo organo di giustizia in seno all'ordinamento sportivo.

Del resto, come è noto, uno degli elementi che caratterizzano l'ordinamento giuridico sportivo è rappresentato dalla autodichia, vale a dire dal potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all'interpretazione e all'applicazione delle regole sportive. Da qui la fondamentale importanza della predisposizione di uno specifico apparato *lato sensu* giudiziale, che si caratterizza per una spiccata celerità della durata dei processi, e la cui rilevanza è stata sottolineata dallo stesso legislatore statale. L'art. 1, comma 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, infatti, ha stabilito che la Giunta Nazionale del CONI debba individuare i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva alla luce del principio secondo cui per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, gli affiliati e i tesserati sono obbligati a rivolgersi agli organi di giustizia federale.

La sussistenza del potere di autodichia, e conseguentemente la presenza di un complesso sistema processuale sportivo, deve tuttavia fare necessariamente i conti con il riconoscimento, sancito dall'art. 2 Cost., dei diritti dei singoli e delle minoranze all'interno delle formazioni sociali e, segnatamente, con il diritto, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi innanzi ai giudici dello Stato. Sotto questo aspetto è la stessa possibilità del controllo giudiziario sui provvedimenti adottati (si pensi, ad esempio, alla sospensione, alla radiazione, all'espulsione e così via) a dover essere valutata secondo i parametri costituzionali.

Un simile stato di cose ha suscitato un vivace dibattito tra quanti, ponendo in risalto la libertà di associazione e la stessa autonomia privata, si mostrano apertamente contrari ad un costante intervento dei giudici statali nella decisione di questioni attinenti all'ambito sportivo e coloro che, al contrario, mettendo in rilievo diritti fondamentali quali, ad esempio, lo *status* di cittadino e di lavoratore dello sportivo sono favorevoli ad una più ampia ingerenza dei menzionati giudici nella materia sportiva.

Il dibattito, in verità giammai sopito, ha trovato ulteriore slancio e vigore a seguito della legge 17 ottobre 2003, n. 280, recante "disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"; legge che, può anticiparsi adesso, ha cercato di regolamentare i problematici rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

Orbene, l'ordinamento sportivo, principalmente per la sua testé delineata caratterizzazione, offre una prospettiva di osservazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie degna di specifica riflessione. A ben vedere, nel particolare settore di cui ci stiamo occupando, l'indagine su questi strumenti trova la

## GIUSEPPE LIOTTA

sua *ratio* non tanto, o comunque non solo, nella già segnalata sussistenza dell'eccessivo carico dei ruoli dei giudici dello Stato; una simile indagine, infatti, è giustificata soprattutto dall'esigenza, fortemente avvertita dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive nazionali, di ridurre al massimo il numero delle cause di natura sportiva da sottoporre alla giurisdizione per così dire extradomestica. Al riguardo è sufficiente rilevare che tutti coloro che entrano a far parte dell'ordinamento giuridico sportivo - siano poi essi tesserati o affiliati ad una delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. - si obbligano, per ciò solo, a sottoporre agli organi di giustizia federale la cognizione di tutte le controversie sportive insorte fra loro o comunque riguardanti l'esercizio delle attività sportive o la loro appartenenza all'ente federale.

I menzionati organi di giustizia sportiva, secondo i criteri di competenza sanciti dalla normativa federale, assicurano una pronuncia in tempi brevi all'esito di un procedimento che comunque assicura, o quantomeno dovrebbe assicurare, il rispetto delle regole del cosiddetto "giusto processo". Ciò che, non ci vuol molto a rendersene conto, è altresì funzionale alla necessità di garantire il corretto e regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Si coglie con estremo nitore, tuttavia, che il riconoscimento al soggetto affiliato o tesserato, insoddisfatto del *dictum* del giudice sportivo, della possibilità di sottoporre la medesima questione alla cognizione dell'autorità giurisdizionale statale costituirebbe un qualificato *vulnus* all'autonomia del sistema di giustizia sportiva. Possibilità quest'ultima che, peraltro, è stata ammessa in dottrina facendo leva sul (e nei limiti del) principio generale formulato dall'art 1, comma 2°, della legge n. 280 del 2003, con cui per la prima volta il legislatore ha affrontato la problematica questione dei rapporti tra giurisdizione statale e giustizia sportiva alla luce del principio, nella stessa legge riconosciuto, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

La citata disposizione, infatti, pur avendo sancito espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha fatto salvi "i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

In particolare, proprio sulla base di una simile riserva legislativa, si è sostenuto che non può essere negato il ricorso all'autorità giurisdizionale dello Stato ogniqualvolta una controversia, in qualunque modo attinente all'esercizio di attività sportive, involga situazioni giuridiche soggettive rilevanti. Conseguentemente si è aggiunto che la cosiddetta pregiudiziale sportiva, così come risulta disciplinata dagli artt. 2, comma 2°, e 3, comma 1°, della menzionata legge n. 280 del 2003, "consente di risolvere in prima battuta la questione all'interno dell'ordinamento sportivo, fermo restando che anche per quelle materie astrattamente riservate (...) alla giustizia sportiva potrà verificarsi l'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale laddove vengano concretamente in rilievo posizioni di diritto soggettivo o di interesse

## SEZIONE 1

legittimo" (Colagrande R.). Del resto circa mezzo secolo addietro si era già affermato, in maniera puntuale ed acuta, che l'eventuale conflitto con la giurisdizione dello Stato riguarda soltanto "le questioni che assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico (...), ne restano fuori le cennate controversie di carattere squisitamente sportivo a cui tale rilievo solo eccezionalmente può competere" (Scognamiglio R.).

Orbene, proprio la testé segnalata inidoneità delle decisioni assunte dai giudici sportivi a precludere definitivamente l'accesso alla giustizia statale giustifica ulteriormente la particolare attenzione che, in ambito sportivo, è riservata agli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Difatti, solo mediante il ricorso generalizzato a detti strumenti, la cui vincolatività, fermi restando i limiti e le forme legali, è fuori discussione anche nell'ordinamento giuridico statale, si potrebbe garantire all'ordinamento sportivo una autonomia sostanziale e non meramente formale quale è, come si è visto, quella sancita dall'art. 1 della legge n. 280 del 2003.

La suddetta attenzione, come è noto, si è concretizzata nella creazione dell'organo di giustizia, cui si è sopra fatto cenno, deputato in ultima istanza a comporre le controversie sportive.

Alludiamo alla ormai soppressa Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport che a partire dal suo insediamento – avvenuto il 18 settembre 2001 - ha svolto funzioni consultive, conciliative e arbitrali; funzioni che sono state oggi in gran parte devolute ad un organismo di recente istituzione: il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Si tratta pertanto, preliminarmente, di verificare se attraverso la creazione di questa struttura arbitrale, per l'appunto la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, sia stato davvero predisposto per circa due lustri un efficace meccanismo di chiusura della giustizia sportiva e di raccordo tra l'ordinamento particolare e l'ordinamento generale.

Sotto questo profilo è da porre fuori discussione l'indubbia utilità che rivestiva la procedura di conciliazione che ove avesse coinvolto posizioni giuridiche soggettive disponibili, avrebbe vincolato le parti, che avevano raggiunto l'accordo, non solo nell'ordinamento sportivo ma anche in quello statale.

Il discorso cambiava, di contro, ove si fosse rivolto lo sguardo alla procedura arbitrale e ci si fosse chiesti se la stessa sfociava in un vero e proprio "lodo arbitrale" impugnabile nei soli limiti sanciti dagli art. 827 e ss. c.p.c.

Al riguardo, come è noto, la dottrina concorda nel ritenere che si è al cospetto di un vero e proprio "lodo arbitrale" allorquando concorrono i seguenti tre elementi: a) la natura negoziale dell'atto attraverso il quale si conferisce all'arbitro il potere di giudicare; b) il rispetto delle garanzie procedurali prescritte dall'art. 816 c.p.c.; c) la cosiddetta terzietà funzionale dell'organo giudicante, vale a dire la sua equidistanza rispetto alle parti in causa.

## GIUSEPPE LIOTTA

Orbene, non ci vuol molto a rendersi conto che i primi due elementi sono presenti nella procedura della quale ci stiamo occupando.

Ed invero, per quanto concerne la natura negoziale dell'atto attraverso il quale si conferisce all'arbitro il potere di giudicare, è sufficiente ricordare che tale potere deriva da apposite clausole contenute nei regolamenti sportivi; clausole predisposte dalle singole federazioni e accettate dagli associati in virtù della richiesta di affiliazione o tesseramento.

Per quel che attiene, poi, alle garanzie procedimentali va evidenziato che le procedure innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. erano disciplinate in maniera estremamente dettagliata da norme conformi al principio del contraddittorio. Basti al riguardo richiamare le disposizioni contenute negli artt. 9, 10 e 16 del Regolamento della Camera Arbitrale, che assicuravano già allora alle parti la possibilità di esporre ampiamente le loro pretese, nonché di chiedere, anche dopo la prima udienza, l'ammissione di tutti i mezzi istruttori reputati necessari.

Ciò che appare difettare è piuttosto il terzo elemento, vale a dire la cosiddetta terzietà funzionale dell'organo giudicante e, quindi, la sua equidistanza rispetto alle parti in causa.

Sotto questo profilo non assume alcun rilievo il precetto contenuto nell'art. 14 del Regolamento della medesima Camera Arbitrale, che obbligava gli arbitri, all'atto dell'accettazione della loro nomina, a produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici. Non ci vuol molto, infatti, a rendersi conto che l'estraneità e l'indipendenza dei membri del collegio giudicante rispetto agli interessi delle parti è cosa ben diversa dalla "terzietà funzionale" intesa, per l'appunto, come equidistanza dell'organo giudicante rispetto alle parti in causa.

I dubbi sulla reale terzietà dell'organo giudicante sono alimentati dalla considerazione che nella individuazione dei soggetti abilitati a svolgere la funzione arbitrale era riconosciuto in concreto un peso maggiore a taluni rispetto ad altri: basti rilevare che il Regolamento della Camera, da un lato, disponeva che gli arbitri chiamati di volta in volta a decidere le singole controversie dovessero necessariamente far parte di un qualificato e ristretto *numerus clausus* formato da esperti inseriti all'interno di specifici elenchi e, dall'altro, demandava la scelta dei soggetti da inserire in tali elenchi, direttamente o indirettamente, al Consiglio Nazionale ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.; organi collegiali, questi ultimi - ed è quel che preme sottolineare - costituiti in larga parte dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate, e soltanto in minima parte da atleti e da tecnici.

Detto in maniera esplicita, le federazioni sportive nazionali, per il tramite dei loro presidenti, godevano sostanzialmente di una posizione privilegiata nella scelta

## SEZIONE 1

degli esperti da inserire negli elenchi di coloro che avrebbero dovuto decidere la controversia. Presidenti che, peraltro, nella concreta realtà del mondo dello sport, rappresentavano, e rappresentano tuttora, un organismo, qual'è per l'appunto la federazione sportiva, ove le componenti di atleti e tecnici svolgono un ruolo a dir poco marginale. A tali ultimi soggetti, infatti, è riservata negli organi federali direttivi una quota di seggi di gran lunga inferiore rispetto a quella attribuita ai presidenti e ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate.

Al riguardo è certamente significativo che la dottrina abbia evidenziato come sarebbe stato più utile strutturare la Camera sul modello del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (T.A.S.). Le funzioni organizzative dei collegi giudicanti operanti nell'ambito di tale Tribunale, difatti, sono attribuite ad un organismo, il Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport (C.I.A.S.), che si configura come espressione equilibrata di tutte le componenti del mondo dello sport internazionale.

In definitiva, proprio per la mancanza di terzietà funzionale dell'organo giudicante e per la conseguente insussistenza del lodo, non sembra che il procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport potesse essere ritenuto in grado di scongiurare o comunque di limitare i conflitti tra la giustizia sportiva e la giustizia statale; conflitti accentuati dalla difficoltà di individuare un'*actio finium regundorum* tra i due ordinamenti.

Le osservazioni testé formulate sono, per taluni aspetti, confermate dai giudici di Palazzo Spada allorquando assegnano alla giurisdizione amministrativa in via esclusiva la competenza a conoscere le controversie concernenti le decisioni rese dalla menzionata Camera. Potere che, viceversa, andrebbe naturalmente riconosciuto al giudice ordinario ove le predette decisioni fossero configurate come lodi (v. artt. 822 ss. c.p.c.). D'altra parte, neppure la funzione conciliativa ha avuto particolare successo, come è dimostrato dalla esiguità del numero delle procedure definite in conciliazione.

Le superiori considerazioni, unitamente alla consapevolezza di permeabilità da parte della giustizia statale, hanno indotto il C.O.N.I., come si è già accennato, a sostituire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. (T.N.A.S.) (v. artt. 12, 12 *bis* e 12 *ter* del nuovo Statuto del C.O.N.I. approvato con d.m. 24 aprile 2008). Tale modifica, tendente a potenziare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia sportiva, induce adesso a verificare se il risultato astrattamente perseguito dal legislatore sportivo sia stato effettivamente raggiunto.

Va preliminarmente osservato, però, che la funzione assegnata al T.N.A.S. è esclusivamente quella arbitrale, mentre quella conciliativa risulta, come si è già precisato, definitivamente soppressa.

Con riguardo a quest'ultima funzione, la scelta attuata dal legislatore sportivo, pertanto, potrebbe risultare controcorrente rispetto alla via seguita dal legislatore

nazionale sulla scia della normativa di fonte comunitaria, ovvero potrebbe essere interpretata quale precorritrice dei tempi, con la prospettiva, quindi, di un risultato negativo, vale a dire dell'adozione di uno strumento di cui il mercato non avverte la necessità. Vero è che tale risultato negativo, quanto meno sotto il profilo puramente formale, e quindi con riferimento al numero delle procedure attuate, è scongiurato dalla espressa previsione, nei casi tassativamente indicati, della obbligatorietà del ricorso allo strumento della mediazione.

L'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 dispone, infatti, a carico di colui che intende promuovere un'azione relativa a controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, e, infine, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari l'obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. L'esperimento di tale procedimento di mediazione è, pertanto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come peraltro espressamente stabilito dalla norma citata. L'accostamento così operato, tra procedura conciliativa in ambito sportivo e procedimento di mediazione in ambito civile e commerciale, sembrerebbe a prima vista opinabile, in ragione della loro apparente diversità, che affonderebbe le sue radici non soltanto nel differente *nomen iuris* attribuito dal legislatore, ma anche nella distinta collocazione topografica all'interno dell'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010; articolo che, nel dare la definizione dell'istituto che ne è oggetto, richiama sia l'attività di mediazione (intesa quale "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"), che quella di conciliazione (intesa quale "composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione").

In dottrina, come è noto, è discusso il criterio discrezionale tra la conciliazione e la mediazione. Una differenza tale da giustificare la distinzione concettuale che lo stesso legislatore sembra tracciare nell'art. 1 sopra citato potrebbe ravvisarsi ove per mediazione si intendessero tutte le fasi del procedimento teleologicamente dirette alla ricerca dell'accordo compositivo amichevole ovvero alla formulazione di una proposta per la risoluzione della lite, mentre per conciliazione uno dei possibili esiti di tale procedimento. Tale differenza non appare invero convincente, posto che il contenuto della mediazione ed il contenuto della conciliazione appaiono piuttosto due componenti dello stesso istituto: è stato correttamente osservato come l'assimilazione sul piano sostanziale tra le figure della mediazione e della conciliazione, previste nell'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010, risulti ulteriormente avvalorata dalla considerazione che le camere di commercio sovente prevedono l'applicazione dei regolamenti per le

## SEZIONE 1

procedure di conciliazione presso le CCIAA anche ai procedimenti di mediazione di cui si tratta, compatibilmente con quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2010.

Sta di fatto che l'esperienza maturata nell'ambito della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport può valere quale monito in ordine alla idoneità o meno dello strumento conciliativo a valere nell'odierna società quale risposta alla domanda di giustizia. La verifica del risultato non potrà di certo limitarsi al conteggio numerico delle procedure azionate, stante la loro già richiamata obbligatorietà. Essa, al contrario, dovrà spingersi oltre e tener conto delle procedure effettivamente concluse con esito positivo, e semmai anche della loro concreta portata a fungere da rimedi alternativi di risoluzione delle controversie attestata dalla assenza di successiva impugnazione per via ordinaria.

Ad ogni modo, con riguardo alla funzione arbitrale, che come già precisato è quella propria del T.N.A.S., la stessa configurazione strutturale del menzionato Tribunale suscita le medesime perplessità tratteggiate con riferimento alle decisioni della Camera di conciliazione e arbitrato.

Vero è difatti che i componenti del predetto Tribunale non sono scelti in via diretta dagli organi del C.O.N.I. (organi che, come si è precisato, non garantiscono la terzietà funzionale degli arbitri) bensì dai membri dell'Alta Corte di Giustizia (v. art. 12 *bis* Statuto C.O.N.I. 2008); è altrettanto vero, tuttavia, che questi ultimi sono a loro volta designati proprio dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. su proposta della Giunta.

I dubbi sollevati circa l'idoneità dei menzionati procedimenti arbitrali ad attribuire valenza sostanziale all'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo inducono pertanto l'interprete a verificare se, con riferimento alla giustizia interna, possano percorrersi strade alternative.

Sotto questo profilo si ha la netta sensazione che gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie di tipo telematico, per quanto contemplati nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 con esclusivo riferimento al cosiddetto commercio elettronico, potrebbero rivelarsi di indubbia utilità quanto meno in relazione a controversie economiche riguardanti diritti disponibili. Ciò, evidentemente, qualora le federazioni sportive nazionali rinunciassero alla ricordata posizione privilegiata ricoperta nell'ambito delle procedure che si svolgono innanzi ai competenti organi della giustizia sportiva.

Se infatti deve convenirsi nel senso che il ricorso ai suddetti strumenti è circoscritto alla risoluzione delle controversie sportive per le quali, in considerazione delle loro intrinseche caratteristiche, sarebbe estremamente difficile individuare il giudice territorialmente competente, non può ugualmente negarsi che le *Online Dispute Resolutions* (O.D.R.) esibiscono peculiarità strutturali che si attagliano perfettamente alle esigenze di autonomia della giustizia sportiva.



Quanto proprio adesso affermato risulta evidente sia con riferimento alle procedure di *mediation* che alle procedure di *arbitration*.

Per quel che attiene alle prime è agevole rendersi conto che il cosiddetto modello cieco di negoziazione automatica favorisce la conclusione di un accordo tra le parti. Esso, infatti, consente di superare il tradizionale e principale ostacolo al raggiungimento di una conciliazione: vale a dire il timore di ciascuna delle parti di scoprire le proprie carte e di apparire debole agli occhi dell'altra.

Infine, con riferimento alle seconde, la cui utilizzazione potrebbe via via diffondersi nel settore dello sport, non sarebbe azzardato proporre un loro inquadramento nell'ambito delle procedure arbitrali. Il che, è appena il caso di sottolinearlo, comporterebbe una serie di qualificate conseguenze anche in ordine alla impugnabilità delle relative decisioni. Ciò, tuttavia, a patto che la gestione del software sia affidata ad un soggetto estraneo alla federazione sportiva. Solo in tal modo potrebbe essere pienamente garantita la terzietà funzionale di chi è demandato a transigere la lite.

*Bibliografia essenziale.*

- AA.V.V., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico* (Atti del 3° Conv. Naz. della S.I.S.Di.C., Napoli, 27-29 marzo 2008), Napoli, 2009;
- AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008;
- AULETTA, *Sport*, in G. VERDE (diretto da), *La giurisdizione. Dizionario del riparto*, Bologna, 2010;
- BLANDO, *La giustizia sportiva: una introduzione*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo. Sport, Benessere, Diritto e società*, Fasc. 1°, 2008, p. 85 ss;
- CAMARDI, *Metodi "alternativi" di soluzione delle controversie: diritto, spazio e tempo nell'ambiente delle tecnologie informatiche*, in *Europa e dir. priv.*, 2004, p. 549 ss.;
- CAPRIOLI, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 283 ss.;
- CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997;
- CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, p. 1381 ss.;
- COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Nuove leggi civ. Comm.*, 2004, p. 705 ss.
- DE SILVESTRI, *La Corte Costituzionale "azzoppa" il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, in *Giustiziasportiva.it*, 2011, Fasc. 1°, p. 1 ss.;
- DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999;
- FERRARA, *L'ordinamento sportivo meno e più della libertà privata*, in *Dir.*

## SEZIONE 1

pubbl., 2007, pp. 1 ss.;

- FERRARA, voce *Giustizia sportiva*, in *Enc. Dir.*, Annali, III, Milano, 2010, p. 491 ss.;
- FRACCHIA, voce *Sport*, in *Dig. disc. pubbl.*, XIV, Torino, 1999, p. 467 ss.;
- FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, II ed., 2005;
- GIANNINI, *Prime note sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10 ss.;
- GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 671 ss.;
- GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007;
- LIOTTA G. – SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2009;
- LIOTTA G., *Alternative ed Online Dispute Resolution nello sport*, in *Internet e tutela della persona*, a cura di Liotta, Palermo, 2006, p. 1 ss.;
- LIOTTA G., *Brevi note sul principio di gratuità nello sport*, in *Studi in onore di Antonio Palazzo, Vol. III*, a cura di A. Garilli e A. Sassi, Torino, 2009, p. 427 ss.;
- LIOTTA G., *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005;
- LIOTTA G., *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 1137 ss.;
- LUISO, *Giustizia alternativa o alternativa alla Giustizia?* in [www.Judicium.it](http://www.Judicium.it), 2011;
- LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975;
- MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale: i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Torino, 2007;
- MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 6;
- MARANI TORO I. – MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977;
- MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport*, 1993, p. 327 ss.;
- NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 10, 2004, p. 1153 ss.;
- NAPOLITANO, voce *Sport*, in *Dizionario del diritto pubblico*, diretto da Cassese s., v. VI, Milano, 2006, p. 5678;
- PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, p. 237 ss.;
- QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport*, 1979, p. 29 ss.;

GIUSEPPE LIOTTA

- SCOGNAMIGLIO R., *In tema di responsabilità delle società sportive ex a. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Riv. giur. lav.*, 1960, p. 84 ss.
- VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, Milano, 2004;
- TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 3/2006, p. 717 ss.